



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 427/13/CONS

ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE BRUTIUM 2000 PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 11 E 13, COMMA 1, DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 666/08/CONS DEL 26 NOVEMBRE 2008, RECANTE "REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE" E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, DI CUI AL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO N.01/13/ISP

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 18 luglio 2013;

VISTO l'art. 1, comma 6, lettera c), n. 14 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante "*Disposizioni sulla stampa*" e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 febbraio 1948, n. 43;

VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante "*Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria*" e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 agosto 1981, n. 215;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*" e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 329 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 250, recante "*Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma secondo, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa*" e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 agosto 1990, n. 199;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*" e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nel



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Supplemento Ordinario n. 136, alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 novembre 1995;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, concernente il “*Regolamento recante semplificazione e riordino dell’erogazione dei contributi all’editoria, a norma dell’art. 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 dicembre 2010, n. 299;

VISTA la legge 16 luglio 2012 n. 103, “*Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 luglio 2012, n. 168;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante “*Modifiche e integrazioni al Regolamento concernente l’accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, recante “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012 e, in particolare, l’allegato A recante il “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’atto di contestazione del Direttore del Servizio ispettivo, registro e co.re.com. n. 01/13/ISP del 24 gennaio 2013, dapprima consegnato all’ufficio postale di Napoli in pari data e restituito al mittente per irreperibilità del destinatario, successivamente notificato dal Nucleo Speciale della Guardia di Finanza nelle mani del Presidente dell’associazione Brutium 2000, Filippo Gesualdi, in data 17 aprile 2013, con il quale veniva contestata alla Brutium 2000 - c.f. 97133000584 - con sede legale in Roma (RM), Via IV Novembre n. 152, la violazione degli articoli 11 e 13, comma 1, dell’allegato A alla delibera dell’Autorità n. 666/08/CONS e s.m.i. per non aver provveduto ad inviare la comunicazione annuale telematica 2012, relativa all’anno 2011;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che la predetta associazione non ha presentato scritti difensivi né alcuna comunicazione ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

CONSIDERATO che l'associazione Brutium 2000 non ha provveduto ad effettuare il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge n. 689 del 1981;

CONSIDERATO che la stessa associazione risulta presente nell'elenco delle imprese editrici decadute dal diritto al contributo all'editoria di cui all'art. 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria con nota del 19 ottobre 2012;

RITENUTO di dover determinare a carico dell'associazione Brutium 2000 la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari a due volte il minimo edittale, pari ad euro 1.032,00 (milletrentadue/00), alla luce degli usuali criteri per la determinazione della sanzione prevista dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero nello specifico:

- con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che l'omessa trasmissione della prescritta comunicazione annuale ha determinato il mancato aggiornamento dei dati dichiarati al Registro degli operatori di comunicazione;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, va tenuto conto che la predetta associazione non ha provveduto a trasmettere alcuna comunicazione al Registro degli operatori di comunicazione volta a segnalare difficoltà tecniche o amministrative nel reperimento dei dati;
- con riferimento alla personalità dell'agente, va osservato che l'operatore di comunicazione non ha cooperato in modo efficace all'attività istruttoria degli Uffici;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, va sottolineato che la sanzione comminata - pari ad un centesimo circa del massimo edittale - risulta proporzionata e comunque non particolarmente afflittiva rispetto alla capacità economica dell'associazione;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

all'associazione Brutium 2000 - c.f. 97133000584 - con sede legale in Roma (RM), Via IV NOVEMBRE n. 152, iscritta al numero ROC 5311 per l'attività di editoria, di pagare la somma di euro **1.032,00 (milletrentadue/00)** quale sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per avere violato l'obbligo di trasmettere la comunicazione annuale telematica 2012,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

relativa al 2011, previsto dagli articoli 11 e 13, comma 1, della delibera n. 666/08/CONS e s.m.i.;

DIFFIDA

l'associazione Brutium 2000 a non porre in essere ulteriori comportamenti in violazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

INGIUNGE

all'associazione Brutium 2000 di versare la suddetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma sul c/c n. 871012 ovvero tramite versamento sul c/c bancario intestato alla predetta Sezione di Tesoreria e corrispondente al codice IBAN IT 540 01000 03245 348 0 10 2379 00, con imputazione al capitolo n. 2379, capo X, del bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 427/13/CONS*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 427/13/CONS*".

Il presente provvedimento è notificato all'associazione interessata e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Napoli, 18 luglio 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani